

Sul punto la Corte ha, anzitutto, ricondotto la fattispecie nell'ambito dell'istituto della responsabilità aquiliana di cui all'art. 2043 c.c. che presuppone la sussistenza di un elemento oggettivo – riferibilità causale dell'evento a una determinata azione od omissione – nonché soggettivo – sussistenza dell'elemento del dolo o della colpa, escludendo la ricorrenza di quest'ultimo nel caso di specie.

Questa soluzione trova giustificazione nel dettato normativo del D.Lgs. n. 152/2006 e, in particolare, negli artt. 239, comma 1, e 242: il primo stabilisce, infatti, che «Il presente titolo disciplina gli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati e definisce le procedure, i criteri e le modalità per lo svolgimento delle operazioni necessarie per l'eliminazione delle sorgenti dell'inquinamento e comunque per la riduzione delle concentrazioni di sostanze inquinanti, in armonia con i principi e le norme comunitari, con particolare riferimento al principio «chi inquina paga», mentre il secondo disciplina le «procedure operative e amministrative» ponendole in capo al «responsabile dell'inquinamento».

Il richiamo al principio di matrice comunitaria «chi inquina paga» costruisce, dunque, indelibilmente la responsabilità per danno ambientale in chiave soggettivistica.

Analogamente, non trova giustificazione normativa la riconducibilità della fattispecie nell'ambito dell'art. 2051, c.c. (danno cagionato da cose in custodia), nella misura in cui si traduca unicamente in una responsabilità «da posizione» fondata in via esclusiva sulla qualità di detentore del bene inquinato.

Rispetto al proprietario «incolpevole» l'accertamento del nesso causale tra azione/omissione ed evento dannoso, così come degli obblighi di vigilanza/custodia dal cui inadempimento sarebbe derivato il danno, non potrebbe che dare esito negativo; sotto il primo profilo in ragione dell'estraneità al fenomeno di contaminazione dell'interessato, sotto il secondo poiché gli obblighi di bonifica si caratterizzerebbero in «doveri di azione tanto penetranti» da esorbitare dal concetto di mera «custodia» richiesto dalla norma.

Ne consegue che ogni diversa impostazione tesa a individuare, nel mero rapporto di proprietà e custodia tra un determinato soggetto e un'area inquinata, l'unica condizione indispensabile per la nascita dell'obbligazione

risarcitoria finirebbe per porsi in contrasto direttamente con il dettato normativo nazionale (D.Lgs. n. 152/2006) e comunitario (direttiva 2004/35 UE).

Il Giudice, in questo senso, richiama la sentenza della Corte di Giustizia europea 4 marzo 2015, n. 534, con la quale è stata data risposta positiva all'interpello avanzato dal Consiglio di Stato in adunanza plenaria (ordinanza 25 settembre 2013, n. 21) circa la compatibilità delle prescrizioni contenute nel Testo Unico Ambientale, al Titolo V («Bonifica dei siti contaminati»), con la disciplina comunitaria in materia di danno ambientale (direttiva 2004/35/CE).



Delega di funzioni in materia ambientale nelle piccole imprese

Cassazione penale, sez. III, 21 maggio 2015 - dep. 2 luglio 2015, n. 27862, Pres. Fiale

Rifiuti - Reati ambientali - Piccole imprese - Delega di funzioni - Ammissibilità.

In materia ambientale, per attribuirsi rilevanza penale all'istituto della delega di funzioni, tra i requisiti di cui è necessaria la compresenza non è più richiesto che il trasferimento delle funzioni delegate debba essere giustificato in base alle dimensioni dell'impresa o, quantomeno, alle esigenze organizzative della stessa (fattispecie nella quale la Corte, ex art. 16, D.Lgs. n. 81/2008, rilevando l'asimmetria con la materia prevenzionistica, dove non è più richiesto il requisito della necessità della delega, ha escluso che detto requisito sia necessario in materia ambientale).

NOTA

La Corte di Cassazione, rigettando l'impugnazione avanzata dal PM, ha confermato la sentenza di assoluzione degli amministratori di una società «per insussistenza del fatto» in relazione al reato di inosservanza delle prescrizioni dell'autorizzazione integrata ambientale di cui all'art. 29-quattordicesimo, D.Lgs. n. 152/2006).

Il caso esaminato aveva a oggetto la questione circa la responsabilità penale di due amministratori e del presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali deputata alla gestione di rifiuti in relazione all'inosservanza delle prescrizioni contenute nel titolo autorizzatorio, violazioni per le quali un ulteriore amministratore con delega di funzioni in materia ambientale aveva già definito la propria posizione.

La Corte non ha ritenuto condivisibili i motivi di gravame consistenti nell'inefficacia di un atto convenzionale a incidere sull'attribuzione di responsabilità penale e nella carenza della "necessità" della delega di funzioni.

Sotto il primo profilo si afferma che la responsabilità penale per l'inosservanza di norme ambientali può essere fatta risalire alle persone preposte ai vertici dell'organizzazione solo ove difetti una ripartizione dei compiti e delle relative responsabilità, effettuata con attribuzioni preventivamente conferite, dovendo, in caso contrario, essere ricondotta ai soggetti destinatari in concreto di detti ruoli e mansioni. Sotto il secondo profilo, la Corte afferma che il requisito della "necessità" della delega ovvero la giustificazione del trasferimento delle funzioni in base (anche) a un criterio dimensionale e/o organizzativo dell'azienda, in applicazione del principio di non contraddizione insito nell'ordinamento, deve ritenersi non più attuale e, dunque, non più vigente nella materia ambientale.

Questa conclusione trova fondamento nella formulazione dell'art. 18, D.Lgs. n. 81/2008, in materia di sicurezza e infortuni sul lavoro. Questa norma, nel dare copertura normativa all'istituto della delega di funzione nel particolare settore di riferimento, ha escluso il requisito della necessità precedentemente ritenuto necessario nell'elaborazione fattane dalla giurisprudenza. Dato che impone, ad avviso della Corte, una necessaria rivisitazione dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità formatosi con riferimento alla materia ambientale, priva di una specifica disposizione sul punto. Come noto, infatti, sino alla sentenza in esa-

me, la Corte di Cassazione ha sostanzialmente ammesso la rilevanza penale della delega di funzioni, subordinandola a una serie di requisiti di natura soggettiva (capacità e idoneità tecnica del delegato, divieto di ingerenza da parte del delegante, insussistenza di una richiesta di intervento da parte del delegato) e oggettiva (effettivo trasferimento di poteri in capo al delegato con attribuzione di una completa autonomia decisionale e gestionale e con piena disponibilità economica, puntuale e specifico contenuto della delega), tra questi, per l'appunto, quello legato alla «dimensione dell'impresa, intese come complessità funzionale della stessa, tale da giustificare la necessità di decentrare compiti e responsabilità» (si vedano le sentenze della Cassazione penale, sez. IV, 31 marzo 2006, n. 11358 e della sezione III 15 luglio 2005 n. 26122; 7 ottobre 2004, n. 39268; 29 settembre 1999, n. 12181; 26 marzo 1999, n. 4003; 29 luglio 1998, n. 8821; 22 giugno 1996 n. 6262; 27 maggio 1996, n. 5242; 1° agosto 1995, n. 8782; 29 dicembre 1994, n. 12962; 27 settembre 1993, n. 8831. Secondo queste pronunce, se il titolare dell'azienda, per la molteplicità dei compiti o per la complessità dell'organizzazione aziendale, affida la direzione dei singoli rami o impianti a terzi, la responsabilità penale ricade su costoro, con esonero del legale rappresentante, ove ricorrano determinate condizioni oggettive e soggettive).

Questo orientamento, tuttavia, determina incoerenza nel sistema, atteso come due situazioni analoghe (la delega di funzioni in materia di sicurezza, da un lato e ambiente, dall'altro, in modeste realtà imprenditoriali) verrebbero ad avere due trattamenti differenziati e, per quanto riguarda il contesto ambientale, ingiustificati.

Non vi è dubbio che la sentenza esaminata abbia messo in evidenza la necessità attuale da parte del Legislatore di intervenire sul punto introducendo un'apposita normativa e che, sotto questo profilo, la legge n. 68/2015 (legge sui reati ambientali) che ha modificato (innovandola profondamente) la materia, abbia perso un'importante occasione.